

**Regolamento per la protezione delle
persone che segnalano violazioni di
disposizioni normative nazionali o
dell'Unione europea**

PREMESSA

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall'altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico. Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche. Pertanto, garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni - dei soggetti che si espongono con segnalazioni e denunce contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo; l'Amministrazione ha pertanto l'obbligo di predisporre dei sistemi che tutelino la riservatezza circa l'identità del segnalante.

Il presente Regolamento, redatto in conformità alle *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.”* emanate da ANAC con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, ha come scopo quello di disciplinare la procedura di gestione delle segnalazioni di illeciti nell'ambito della Camera di commercio di Rieti Viterbo (di seguito Camera) e di rendere note le modalità con cui l'ente garantisce le tutele del segnalante introdotte dal D. Lgs. 24/2023.

INDICE

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

ARTICOLO 3 – ELELMENTI E CARATTERISTICHE DELLE SEGNALAZIONI

ARTICOLO 4 – CANALI E MODALITA' DI SEGNALAZIONE

ARTICOLO 5 – TUTELA DEL SEGNALANTE

ARTICOLO 6 – PROCEDURA INFORMATIZZATA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

ARTICOLO 7 – ATTIVITA' ISTRUTTORIA: FASI E TERMINI

ARTICOLO 8 – DIVIETO DI MISURE RITORSIVE

ARTICOLO 9 – RESPONSABILITA'

ARTICOLO 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ARTICOLO 11 – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 1

AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

Per “persona segnalante” si intende la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni, acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo. La Camera riconosce protezione, anche da ritorsioni, in caso di segnalazione, interna o esterna, divulgazione pubblica e denuncia all’Autorità giudiziaria a tutti i soggetti che si trovino anche solo temporaneamente in rapporti lavorativi con l’amministrazione, pur non avendo la qualifica di dipendenti (volontari, tirocinanti, retribuiti o meno), gli assunti in periodo di prova, nonché coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con l’ente, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, o il cui rapporto è cessato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico.

La Camera riconosce la tutela anche a quei soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, ossia:

Facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;

Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano;

Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

ARTICOLO 2 AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

Sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore. Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dalla normativa.

Possono essere oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica le seguenti violazioni:

Violazioni del diritto nazionale: illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE;

Violazioni del diritto dell'UE: Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE; atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori sopra indicati.

Non possono costituire oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica:

- ✓ le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio);
- ✓ le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- ✓ le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs. 24/23 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella

parte II dell'allegato al decreto;

- ✓ le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

ARTICOLO 3

ELELEMENTI E CARATTERISTICHE DELLE SEGNALAZIONI

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata al fine di consentire all'Ente di ricostruire il fatto e accertare la fondatezza di quanto segnalato; in particolare è necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti. Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il RPCT può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale interno dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. La Camera considera le segnalazioni anonime, ricevute attraverso i canali interni, alla stregua di segnalazioni ordinarie e, pertanto, ritenute meritevoli di approfondimento solo se relative a fatti di rilevante gravità ricostruiti in modo particolarmente dettagliato e circostanziato.

Nei casi di segnalazione, denuncia all'autorità giudiziaria o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni si applicano le misure di protezione per le ritorsioni.

ARTICOLO 4

CANALI E MODALITA' DI SEGNALAZIONE

I canali di segnalazione sono:

- canale interno, modalità incoraggiata dal legislatore in quanto più prossimo all'origine delle questioni oggetto della segnalazione;
- canale esterno presso ANAC;
- divulgazione pubblica;

- denuncia all'autorità giudiziaria.

La Camera ha istituito un canale interno per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni tramite la piattaforma denominata “WhistleblowingPA” raggiungibile in una sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale al link <https://cciaarietiviterbo.whistleblowing.it/>, le cui funzionalità e caratteristiche sono descritte all'art. 6 del presente Regolamento.

Al fine di agevolare il segnalante, a quest'ultimo viene comunque garantita la scelta fra diverse modalità di segnalazione:

- in forma scritta con modalità informatiche mediante e-mail all'indirizzo di posta elettronica segnalazioneilleciti@rivt.camcom.it.
- in forma scritta con una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura “riservata” al RPCT, con all'interno due buste chiuse di cui una contenente la segnalazione e un'altra contenente i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione, in vista della protocollazione riservata della segnalazione;
- in forma orale, alternativamente, attraverso linee telefoniche, con sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole

Nel caso la segnalazione riguardi il RPCT, essa andrà inviata direttamente all'ANAC seguendo le modalità indicate nella Parte Seconda della Delibera ANAC n. 311 del 12.07.2023

ARTICOLO 5

TUTELA DEL SEGNALANTE

L'Ente, nel ricevere e trattare le segnalazioni, garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e di tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui, il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante.

La riservatezza è garantita:

- Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.
- Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria.
- Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dalla Camera contro il presunto autore

della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo dietro consenso espresso del segnalante.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013.

La tutela della riservatezza è garantita anche a soggetti diversi dal segnalante:

- Il segnalato (cd persona coinvolta);
- Il facilitatore che assiste il segnalante;
- Le persone diverse dal segnalato ma menzionate nella segnalazione.

ARTICOLO 6

PROCEDURA INFORMATIZZATA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e di altri soggetti da esso diversi, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, la Camera adotta la procedura informatica gratuita per la gestione delle segnalazioni “WhistleblowingPA” nata dalla collaborazione dell'associazione [Transparency International Italia](#) e dell'impresa sociale [Whistleblowing Solutions](#). La società fornitrice della piattaforma informatica, avente su quest'ultima un ruolo di gestione tecnica, manutenzione e aggiornamento, è stata nominata Responsabile esterno del trattamento.

La piattaforma, basata sul software GlobaLeaks, è uno strumento di crittografia che permette al RPCT di ricevere le segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti dell'ente e di dialogare con i segnalanti, anche in modo anonimo e adotta modalità di trattamento dei dati personali conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali UE 2016/679 (di seguito GDPR).

Ove ne ricorra la necessità, il RPCT può chiedere l'accesso all'identità del Segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi in cui: 1) il RPCT necessita di fornire i dati identificativi del segnalante all'Autorità giudiziaria cui è stata trasmessa la segnalazione; 2) il RPCT deve svolgere un'istruttoria complessa che richiede il coinvolgimento di più uffici interni e, quindi, per evitare di mettere a rischio il segnalante necessita di conoscerne l'identità; 3) il RPCT ha dei dubbi in merito alla qualifica di dipendente

pubblico o equiparato dichiarata dal segnalante; 4) il Segnalante non può più accedere alla piattaforma e alle relative informazioni e il RPCT accede all'identità per recuperare i dati e poter comunicare con il segnalante.

La piattaforma consente al segnalante di verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria. A tal riguardo, il segnalante è tenuto – con il codice numerico rilasciato dalla Piattaforma – ad accedervi per visualizzarne lo stato di avanzamento. Non viene, infatti, trasmessa alcuna comunicazione via e-mail al segnalante rispetto alla segnalazione inviata.

La Piattaforma consente, inoltre, la piena fruibilità della documentazione in essa custodita evitando stampe e *download* della stessa.F

ARTICOLO 7

ATTIVITA' ISTRUTTORIA: FASI E TERMINI

Il RPCT, ricevuta la segnalazione:

- rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
- dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce un riscontro alla persona segnalante, entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione

Il RPCT verifica la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste. Per la valutazione dei suddetti requisiti, il RPCT fa riferimento agli stessi criteri utilizzati da ANAC ossia:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, come di *whistleblowing*, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi. All'esito dell'istruttoria, il RPCT fornisce un riscontro al segnalante, ossia gli comunica le informazioni relative all'azione intrapresa per valutare la sussistenza dei fatti, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate. Per lo svolgimento dell'istruttoria, il RPCT può avviare un dialogo con il *whistleblower*, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre

tramite il canale a ciò dedicato nelle piattaforme informatiche o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato. Qualora, a seguito dell'attività svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne sarà disposta l'archiviazione con adeguata motivazione. Laddove, invece, si ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione, il RPCT si rivolgerà immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze. Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dalla Camera.

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dal RPCT, laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia *whistleblowing* o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata "segnalazione *whistleblowing*" e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Diversamente, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

Nell'ipotesi residuale in cui il RPCT si trovi in posizione di conflitto di interessi, viene nominato quale suo sostituto nella gestione e analisi della segnalazione i Dirigenti Federica Ghitarrari o Giancarlo Cipriano/oppure inviate direttamente all'ANAC

ARTICOLO 8

DIVIETO DI MISURE RITORSIVE

Il segnalante e i soggetti che, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, non possono subire alcuna ritorsione intesa come *"qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto"*; in particolare non possono subire:

- a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- b) retrocessione di grado o mancata promozione;
- c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;

- d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) note di demerito o referenze negative;
- f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

La tutela dalle ritorsioni si applica quando contemporaneamente:

- Il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto;
- La segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal D. Lgs. 24/2023;
- Vi è un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC (nelle modalità e dai soggetti indicati al § 1 e nelle modalità descritte al § 3 Parte I della Delibera n. 311 del 12 luglio 2023) alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

ARTICOLO 9 RESPONSABILITA'

Le misure di protezione cessano in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della

responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa. Nei casi di accertamento delle dette responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante è inoltre applicata una sanzione disciplinare.

Laddove la sentenza di condanna in primo grado dovesse essere riformata in senso favorevole al segnalante nei successivi gradi di giudizio, quest'ultimo potrà ottenere nuovamente la tutela prevista dalla normativa solo a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia che accerta l'assenza della sua responsabilità penale per i reati di calunnia e/o diffamazione commessi con la segnalazione/denuncia/divulgazione, ovvero della sua responsabilità civile per lo stesso titolo. Analogamente, l'instaurazione di un processo penale per i reati di diffamazione o di calunnia, in seguito alla segnalazione, divulgazione pubblica, o denuncia, concluso poi con archiviazione non esclude l'applicazione di tale tutela in favore del segnalante o denunciante. Ciò in quanto l'archiviazione non comporta alcun accertamento di responsabilità penale. Inoltre, tenuto conto che, con riferimento alla responsabilità civile, il danno derivante da reato deve essere stato causato dal convenuto con dolo o colpa grave, la sussistenza della colpa lieve, benché fonte di responsabilità civile accertata dal giudice, non potrà comportare il venir meno della tutela prevista in caso di ritorsioni.

La mancata attivazione di procedure, ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle indicate nel presente Regolamento per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni, è sanzionabile da parte di ANAC. Responsabile della mancata attivazione è considerato l'organo di indirizzo politico dell'Amministrazione che ha adottato il PTPCT contenuto nel PIAO e nominato il RPCT.

Il RPCT è ritenuto responsabile nei procedimenti per inerzia, qualora il segnalante dia dimostrazione di aver effettuato una segnalazione, nei modi prescritti dalla normativa, alla quale il RPCT non ha dato seguito.

ARTICOLO 10

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali, l'acquisizione e gestione delle segnalazioni, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, avviene in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali (GDPR 2016/679 e d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, adeguato alle disposizioni del GDPR). La tutela dei dati personali è assicurata alla persona segnalante o denunciante e agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto "interessati" dal trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la Camera di commercio; la [Whistleblowing](#)

Solutions, società fornitrice della piattaforma informatica, avente su quest'ultima un ruolo di gestione tecnica, manutenzione e aggiornamento, è stata nominata Responsabile del trattamento.

Il RPCT, i componenti dell'eventuale gruppo di lavoro, il personale degli altri uffici eventualmente coinvolti nella gestione della segnalazione devono essere autorizzati e debitamente istruiti in merito al trattamento dei dati personali.

I principi fondamentali che la Camera deve rispettare per il trattamento dei dati personali sono contenuti in un'apposita informativa pubblicata sul sito istituzionale.

La responsabilità in caso di violazione della disciplina sulla tutela dei dati personali ricade in capo al titolare del trattamento laddove tale violazione sia commessa dalle persone autorizzate o dai responsabili del trattamento. La responsabilità ricade in capo al responsabile del trattamento nel caso in cui la suddetta violazione è commessa da persone autorizzate da quest'ultimo.

La persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, non può esercitare – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata - i diritti che normalmente il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento). Dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

ARTICOLO 11 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle correlate disposizioni di legge.

In detti ambiti, le disposizioni del presente Regolamento si applicano in via sussidiaria e integrativa, in quanto non contrastanti.

Le disposizioni del presente Regolamento andranno adeguate alle eventuali modifiche introdotte nella normativa di riferimento ovvero alle diverse disposizioni legislative in materia. In tali evenienze, nelle more del formale recepimento delle modifiche, si applicano le disposizioni della normativa sovraordinata.